

PROCEDURA

SISTEMA DI SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI (WHISTLEBLOWING)

INDICE

1. PREMESSA.....	
2. DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	
2.1 Definizioni	
2.2 Acronimi	
3. SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DELLA PROCEDURA.....	
3.1 Scopo della procedura.....	
3.2 Ambito di applicazione.....	
3.2.1 Ambito oggettivo.....	
3.2.2 Ambito soggettivo	
4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE	
5. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI.....	
5.1 Contenuti minimi obbligatori e contenuti facoltativi.....	
5.2 Segnalazioni anonime	
6. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE E DELLE FASI DI PROCESSO	
6.1. Modalità di inoltro delle Segnalazioni.....	
6.2. Tempistiche	
6.3. Modalità di gestione delle segnalazioni ricevute.....	
6.4. Inoltro delle Segnalazioni – Fasi di processo.....	
6.5. Gestione delle Segnalazioni ricevute – Fasi di processo.....	
7. REGIME DELLE TUTELE E DELLE MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DALLA NORMATIVA IN FAVORE DEL SEGNALANTE E DI ALTRI SOGGETTI DIVERSI DAL SEGNALANTE	
7.1. Tutele e misure di sostegno.....	
7.2. Condizioni e limiti alle tutele del Segnalante	
8. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE	
9. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	
10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	
11. INFORMAZIONI RELATIVE A SEGNALAZIONI ESTERNE E DIVULGAZIONE PUBBLICA	
12. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	
13. SISTEMA SANZIONATORIO.....	
14. RIESAME E AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA	
15. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	

1. PREMESSA

Il quadro normativo nazionale in materia del cd. istituto del Whistleblowing¹, prevede, tra le altre cose, che gli Enti pubblici e privati interessati dalla normativa si debbano dotare di un sistema, strutturato e adeguatamente formalizzato, in materia di segnalazioni di whistleblowing, disciplinando in un'apposita procedura interna gli aspetti di natura organizzativa e di processo, contribuendo anche al rafforzamento del proprio Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR).

Ai fini di un breve excursus normativo, si evidenzia che l'istituto del Whistleblowing è stato recepito nell'ordinamento giuridico italiano con la Legge 190/2012 (cd. *Legge anticorruzione*) che, con esclusivo riferimento alla Pubblica Amministrazione, ha modificato il D.Lgs. 165/2001 introducendo l'art. 54-bis recante "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*".

Tale impianto normativo è stato poi innovato con la successiva Legge 179/2017² - entrata in vigore il 29 dicembre 2017 che, tra le altre cose, ha esteso il campo di applicazione dell'istituto del Whistleblowing al settore privato attraverso la modifica dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001.

La L. 179/2017, inoltre, ha integrato il regime di tutele specifiche riconosciute al segnalante, rafforzandone la portata, oltre ad aver richiesto agli Enti tenuti all'applicazione della normativa di adottare strumenti e misure organizzativo-gestionali *ad hoc* al fine di incentivare il corretto invio di segnalazioni, proteggere da eventuali ritorsioni e discriminazioni il segnalante, tutelare da un utilizzo improprio dello strumento del whistleblowing altresì il segnalato ed eventuali altre persone eventualmente coinvolte dalla segnalazione.

Da ultimo il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, ha riordinato profondamente la disciplina normativa nazionale sulla gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing, rendendola organica e uniforme.

Il nuovo assetto normativo, in particolare, prevede l'istituzione di un sistema di whistleblowing di cui costituiscono elementi essenziali, tra gli altri, l'implementazione di canali di segnalazione interna - gestiti da uffici o personale appartenente all'organizzazione appositamente formato ovvero da soggetti terzi esterni - attraverso i quali possano essere inviate le segnalazioni previste dalla

¹ Oggetto di recenti evoluzioni in attuazione alla Direttiva europea n. 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

² Legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

normativa, nonché un'apposita procedura interna che regoli gli aspetti di natura organizzativa e di processo per la corretta gestione delle segnalazioni ricevute.

Oltre alle segnalazioni interne, e solo al ricorrere delle specifiche condizioni indicate negli artt. 6 e 15 del D.Lgs. 24/2023, il segnalante ha la facoltà di utilizzare un canale di segnalazione esterna attivato presso l'ANAC o di divulgare pubblicamente – ovvero sia rendere di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici che consentano la diffusione a più persone – le informazioni che riguardano le violazioni sopra richiamate.

In conformità alla normativa sopracitata e con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria politica in materia di anticorruzione, SIDIEF S.p.A. (di seguito anche solo "Sidief", "Società" o "Azienda") ha deciso di dotarsi di un'apposita piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing improntata ai più elevati standard di sicurezza. Tale piattaforma permette l'invio di segnalazioni alla Società, garantendo, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza del Segnalante, del Facilitatore, del Segnato o di altra Persona Menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della stessa Segnalazione e della relativa documentazione, in linea con quanto previsto dalle normative di riferimento in materia di whistleblowing e di privacy.

La presente procedura, aggiornata al quadro normativo vigente, tiene conto di quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 (MOGC o, di seguito, anche solo "Modello") adottati dalla Società.

Come più diffusamente specificato nel prosieguo della procedura e in conformità con quanto previsto nella normativa di riferimento in materia, si evidenzia che al fine di contrastare un uso distorto e strumentale del canale di whistleblowing le segnalazioni in discorso devono essere orientate a tutelare l'interesse all'integrità dell'Azienda o altro interesse rilevante ai fini della normativa di riferimento, non potendo essere dirette alla mera tutela di interessi individuali.

Per la Società ha rilievo anche la comunicazione di questioni e fattispecie non rientranti propriamente nell'ambito del whistleblowing (cd. segnalazioni ordinarie). Per il corretto svolgimento delle attività aziendali, in tali casi, si raccomanda di non utilizzare impropriamente il canale del whistleblowing, ma di rivolgersi direttamente alle competenti funzioni aziendali.

Violazioni accertate della presente procedura potranno comportare l'applicazione delle misure di cui al sistema sanzionatorio previsto nel MOGC di SIDIEF.

2. DEFINIZIONI E ACRONIMI

2.1 Definizioni

Società o Azienda o Sidief: Sidief S.p.A. – Società Italiana Di Iniziative Edilizie e Fondiarie.

Whistleblowing: istituto finalizzato a regolare il processo di invio di Segnalazioni (infra definite) alla Società da parte di un Segnalante (infra definito) e di gestione delle stesse Segnalazioni da parte dell'Azienda nell'ambito del quadro normativo di riferimento.

Segnalazione di whistleblowing (Segnalazione): comunicazione scritta od orale, inviata dal Segnalante (infra definito) alla Società, avente ad oggetto Violazioni (infra definite), di cui lo stesso Segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. La Segnalazione, comunicata dal Segnalante tramite i Canali di segnalazione interna (infra definiti) attivati dalla Società, contiene informazioni sulle Violazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nel contesto lavorativo di riferimento. Dette Segnalazioni, così come definite, sono considerabili ai fini dell'applicabilità della presente procedura e della disciplina vigente in materia di whistleblowing.

Segnalazione ordinaria: segnalazione non rientrante nell'ambito di applicazione del Whistleblowing e che, pertanto, verrà archiviata ai fini della presente procedura. Per quanto riguarda le segnalazioni anonime si rinvia alla specifica disciplina di cui al seguente par. 5.2.

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni, compresi i fondati sospetti, che rilevano, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, ai fini delle Segnalazioni di Whistleblowing. Tali comportamenti, atti od omissioni – commessi o che sulla base di elementi concreti (es. irregolarità) potrebbero essere commessi nell'ambito della Società – si intendono lesivi dell'interesse all'integrità della Società o altro interesse rilevante ai fini della normativa di riferimento in materia di whistleblowing e consistono in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi dello stesso D.Lgs. 231/2001 (MOGC)³; violazioni di disposizioni normative nazionali o del diritto dell'Unione europea⁴. Possono essere oggetto di Segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le sopracitate Violazioni.

Whistleblower o Segnalante: la persona fisica legittimata - avente un rapporto giuridico di natura lavorativa con la Società (quale, a titolo esemplificativo, dipendente subordinato di Sidief) o altro tipo di rapporto giuridico di natura lavorativa o professionale qualificato dal D.Lgs. 24/2023⁵ come

³ Richiamate nella presente procedura anche con la locuzione "condotte illecite o contrarie agli standard etici aziendali", tali condotte si intendono violative dei principi etici e delle disposizioni rinvenibili all'interno del Modello, nonché del Codice Etico e del PTPCT, che costituiscono parti integranti del Modello stesso.

⁴ L'elenco completo delle violazioni è riportato all'art. 2 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 24/2023.

⁵ Art. 3 D.Lgs. 24/2023 recante Ambito di applicazione soggettivo.

idoneo ai fini dell'invio di una Segnalazione⁶ (quali, a mero titolo esemplificativo, lavoratori intermittenti, apprendisti, somministrati, lavoratori occasionali, volontari e tirocinanti, ecc.), anche durante il periodo di prova e anteriormente (ad esempio, nella fase precontrattuale) o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico - che invia la Segnalazione di Violazioni di cui sia venuta a conoscenza nel proprio Contesto lavorativo (infra definito) e a cui la legge riconosce uno specifico regime di tutele.

Contesto Lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito di un rapporto giuridico qualificato con la Società (attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione.

Segnalato: persona (o più d'una) coinvolta dalla Segnalazione e indicata dal Whistleblower, nell'ambito della stessa Segnalazione, quale presunto autore della Violazione segnalata.

Persona Menzionata: persona (o più d'una), diversa dal Segnalato, menzionata nella Segnalazione alla quale il Segnalante attribuisce un determinato livello di coinvolgimento in riferimento ai fatti segnalati (es.: testimone; persona informata; ecc.).

Facilitatore: persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Canali di segnalazione: canali di segnalazione interna attivati da Sidief ai fini dell'invio di Segnalazioni. Tali canali garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia per le soluzioni informatiche utilizzate, la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Facilitatore, del Segnalato e della Persona Menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della stessa Segnalazione e della relativa documentazione. Tali canali sono attivati dalla Società anche in linea con quanto previsto dall'art. 6, co. 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, dal MOGC e dal Codice Etico di Sidief.

Piattaforma informatica (Piattaforma o Portale): Canale di segnalazione informatico, utilizzato dalla Società per l'acquisizione e la gestione delle Segnalazioni di whistleblowing, accessibile direttamente tramite l'indirizzo <https://sidief.segnalazioni.net/> ovvero per il tramite di apposita sezione denominata "Whistleblowing" posta nella *Home page* della intranet aziendale ovvero anche tramite

⁶ Art. 3 del D.Lgs. 24/2023 recante "Ambito di applicazione soggettivo". Nella presente procedura, per una elencazione più esaustiva si rinvia al successivo paragrafo "Ambito soggettivo".

⁷ Software, di proprietà di un fornitore esterno specializzato, che la Società utilizza secondo lo schema *Software as a service (SaaS)*. L'infrastruttura applicativa è una Piattaforma esclusivamente dedicata al whistleblowing, sviluppata dal fornitore per soddisfare nativamente le esigenze di sicurezza e riservatezza previste dalla normativa. Tale Piattaforma, in base a quanto previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, consente alla Società di garantire la massima tutela dell'identità del Segnalante e del contenuto della Segnalazione, provvedendo immediatamente alla cifratura e alla memorizzazione della Segnalazione tramite l'utilizzo di un codice criptato che ne assicura l'inalterabilità.

apposita sezione denominata “Whistleblowing” posta nella sezione “Etica e Trasparenza” del sito web aziendale.

Responsabile: figura aziendale preposta alla gestione delle Segnalazioni inoltrate alla Società, individuata nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) *pro tempore* in carica.

Collaboratore⁸: (figura eventuale) soggetto individuato dal Responsabile e al quale è attribuito un ruolo di supporto nell’ambito dell’attività di gestione delle Segnalazioni pervenute.

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (in via esemplificativa e non esaustiva: licenziamento, sospensione mancata promozione, mutamento di funzioni, riduzione stipendio, eccetera)⁹.

Seguito: l’azione intrapresa dal Responsabile a seguito della ricezione di una Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti oggetto di Segnalazione, l’esito dell’istruttoria e le eventuali misure adottate.

Riscontro: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione.

2.2 Acronimi

RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nominato dalla Società ai sensi dell’art. 1 co. 7 della L. 190/2012.

ANAC (o Autorità): Autorità Nazionale Anti-Corruzione.

PTPCT (o Piano): Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, adottato dalla Società ai sensi della L. 190/2012.

MOGC (o Modello): Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

OdV: Organismo di Vigilanza, nominato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

DRU: Direttore Risorse Umane.

⁸ Il Collaboratore (figura eventuale) non si configura come destinatario diretto delle Segnalazioni e, pertanto, qualora nominato dal Responsabile, avrà funzioni limitate rispetto allo stesso Responsabile. Quest’ultimo, infatti, al fine di istruire la pratica, potrà abilitare (direttamente tramite apposita funzionalità della Piattaforma) il Collaboratore preventivamente designato alla gestione di specifiche parti della singola Segnalazione oggetto di analisi.

⁹ Come previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 24/2023 recante “Divieto di ritorsione”. Nella presente procedura, per una elencazione più esaustiva si rinvia al paragrafo dedicato.

DLC: Direttore Legale & Compliance.

3. SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI DELLA PROCEDURA

3.1 Scopo della procedura

La procedura fornisce informazioni e indicazioni, anche di carattere operativo, sui Canali di segnalazione interna attivati dalla Società e utilizzabili dai Segnalanti, sul processo di invio e di gestione delle Segnalazioni, nonché sul contenuto e i presupposti per l'invio delle stesse Segnalazioni, al fine di promuovere un corretto utilizzo dello strumento del Whistleblowing¹⁰.

Tra le altre cose, la procedura indica:

- le modalità e l'iter per l'invio di una Segnalazione (es. Canali di Segnalazione interni utilizzabili e relativo funzionamento¹¹, forma – scritta o orale - delle Segnalazioni, ecc.);
- finalità e contenuti minimi propri di una Segnalazione;
- strumenti e modalità di comunicazione tra Segnalante e Responsabile della gestione della Segnalazione;
- processo di gestione delle Segnalazioni ricevute, con evidenza, per ogni singola fase, di tempistiche, soggetti coinvolti e relativi ruoli e responsabilità;
- flussi di comunicazione nei confronti del Segnalante e degli organi aziendali a vario titolo coinvolti nel processo.

La procedura promuove adeguati livelli di riservatezza, previsti dalla normativa di riferimento, relativamente all'identità del Segnalante, del Segnalato, della Persona Menzionata, dei Facilitatori, nonché del contenuto delle Segnalazioni e della relativa documentazione. A tal fine, la Società promuove il ricorso all'utilizzo della Piattaforma informatica da parte dei Segnalanti in quanto dotata nativamente di strumenti di crittografia a tutela della riservatezza.

La Società si impegna a rimuovere quei fattori che possano ostacolare o disincentivare il corretto utilizzo dell'istituto del Whistleblowing da parte dei soggetti qualificati (Segnalanti) che, venuti a conoscenza, in ragione della funzione svolta, di Violazioni, omettano di segnalarle per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli ovvero per dubbi o incertezze relativamente alle regole interne da seguire.

¹⁰In conformità all'art. 5 co. 1 lett. e), pur non rientrando direttamente nell'ambito di applicazione della presente procedura, in un successivo apposito paragrafo, si mettono a disposizione anche alcune utili informazioni relativamente alla cd. segnalazione esterna e alla divulgazione pubblica. Con riferimento a tali due modalità di segnalazione, nella presente procedura sono sintetizzati i relativi presupposti per l'invio, nonché le procedure e canali da seguire, in linea con le specifiche disposizioni previste dal D.lgs. 24/2023 e alle quali si rinvia per tutti i dettagli normativi del caso.

¹¹Per gli aspetti tecnici relativi all'utilizzo della Piattaforma informatica (<https://sidief.segnalazioni.net/>) che non dovessero risultare espressamente trattati nella presente procedura, si rinvia ai manuali resi disponibili sulla stessa Piattaforma dal fornitore ed eventuale ulteriore documentazione Sidief a riguardo.

La presente procedura è volta, inoltre, a:

- favorire la cultura dell'etica aziendale e della prevenzione del rischio che condotte illecite o contrarie agli standard etici aziendali possano verificarsi;
- perseguire una corretta gestione delle segnalazioni e di eventuali condotte illecite o contrarie agli standard etici aziendali;
- garantire un'adeguata tutela al Segnalante (cd. Whistleblower), al Segnalato e alle altre figure, individuate dal D.Lgs. 24/2023, con diverso ruolo coinvolte nel processo di segnalazione.

3.2 Ambito di applicazione

3.2.1 Ambito oggettivo

La presente procedura trova applicazione alle Segnalazioni inoltrate da un Segnalante qualificato, a tutela dell'interesse all'integrità della Società o altro interesse rilevante ai fini della normativa di riferimento, aventi ad oggetto le Violazioni (come sopra definite) di cui lo stesso Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio Contesto lavorativo.

Non rientrano tra le violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Nel caso di una Segnalazione riguardante il Responsabile, quale Segnalato o Persona Menzionata, tale Segnalazione viene trasmessa direttamente tramite Piattaforma all'OdV che informa senza indugio il Consiglio di Gestione e gestisce la stessa Segnalazione nei modi previsti dalla presente procedura. In tutti i casi in cui il canale o la modalità utilizzati dal Segnalante per l'invio della Segnalazione non consentano detta trasmissione all'OdV per il tramite della Piattaforma, la Segnalazione sarà comunque inoltrata all'OdV utilizzando modalità e misure, anche tecniche, idonee a garantire la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, della Persona Menzionata, dei Facilitatori, nonché del contenuto delle Segnalazioni e della relativa documentazione. Tali modalità e misure, anche tecniche, idonee a garantire la riservatezza sono osservate anche nell'informativa dell'OdV al CdG.

3.2.2 Ambito soggettivo

Sono Segnalanti¹² – quindi soggetti legittimati ai sensi della normativa applicabile in materia di whistleblowing e della presente procedura all'invio di Segnalazioni - sia il personale dipendente di Sidief, sia alcuni qualificati soggetti esterni alla Società come di seguito precisato.

¹²Come specificato alla relativa voce del soprariportato paragrafo "Definizioni".

Sono infatti compresi tra i Segnalanti i lavoratori che operano sulla base di rapporti giuridici¹³ che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, tra cui i lavoratori intermittenti, gli apprendisti, i somministrati e i lavoratori occasionali.

Inoltre, sono legittimati all'invio di Segnalazioni le seguenti persone fisiche:

- lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti;
- dipendenti o collaboratori di imprese che forniscono beni, servizi o opere alla Società;
- volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
- azionista Banca d'Italia;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza (componenti del Consiglio di Sorveglianza, del Consiglio di Gestione, dell'Organismo di Vigilanza), Direttore Generale, procuratori;
- candidati a una posizione lavorativa che vengano a conoscenza di una violazione durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- lavoratori in prova;
- lavoratori cessati, se le informazioni inerenti alla violazione sono state acquisite nel corso del rapporto di lavoro.

4. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono considerate rilevanti dalla normativa le Segnalazioni che riguardano le Violazioni con riferimento ai seguenti comportamenti (sia attivi che omissivi):

- i. condotte che sono suscettibili di realizzare un reato presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o le violazioni del Modello e/o del Codice Etico della Società;
- ii. illeciti che riguardano atti dell'Unione Europea o nazionali, relativi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai settori degli appalti pubblici, dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della sicurezza dei trasporti, della protezione dei consumatori, della salute pubblica ecc.;
- iii. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'art. 325 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea);
- iv. atti od omissioni che riguardano il mercato interno di cui all'art. 25 del TFUE, tra cui la violazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché illeciti riguardanti il mercato interno connessi ad atti che violano le norme in materia di imposta

¹³ Lavoratori subordinati, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal d.lgs. n. 81/2015 (si tratta, ad esempio, di rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio) o anche dall'art. 54-bis del D.L. n. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla l. n. 96/2017 (si tratta, ad esempio, di prestazioni occasionali).

sulle società ovvero violazioni il cui fine sia l'ottenimento di un vantaggio fiscale diretto ad eludere l'applicazione della normativa in materia di imposta sulle società;

- v. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei casi precedenti.

Di seguito alcune categorie di condotte idonee a rientrare nelle fattispecie sopra espresse e che possono essere oggetto di Segnalazione:

- a. penalmente rilevanti (es. reato di corruzione);
- b. in violazione del MOGC, del Codice Etico, del PTPCT adottati dalla Società, quali anche violazione delle regole aziendali previste nell'ambito del sistema normativo interno (es. regole contenute in policy, procedure, istruzioni operative, ecc.) ovvero di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare;
- c. suscettibili di arrecare un pregiudizio alla sfera patrimoniale e/o reputazionale della Società;
- d. suscettibili di arrecare un danno alla salute e sicurezza dei portatori di interesse della Società (quali ad esempio i dipendenti, i collaboratori, i fornitori) o di arrecare un danno all'ambiente.

Sono escluse, invece, come espressamente indicato dal D.Lgs. 24/2023¹⁴, le segnalazioni aventi ad oggetto contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Sono quindi escluse, a titolo esemplificativo: le segnalazioni riguardanti mere rivendicazioni contro colleghi, vertenze di lavoro e fasi precontenziose, conflitti interpersonali; contraddistinte da manifesta mancanza di interesse alla tutela dell'integrità della Società o di altro interesse tutelato dalla normativa di riferimento ovvero dirette alla esclusiva tutela di interessi individuali (es. mere rivendicazioni contro colleghi, superiori gerarchici, ecc.); inviate per finalità palesemente emulative (es. segnalazione fatte in mala fede, allo scopo di nuocere o recare molestia al Segnalato); recanti notizie prive di fondamento o riportanti mere *"voci di corridoio"* (informazioni prive di elementi a supporto).

Tali segnalazioni, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'istituto del Whistleblowing e, pertanto, potranno essere oggetto di archiviazione da parte del Responsabile all'esito delle

¹⁴ Art. 1, co.2, del D.Lgs. n. 24/2023: (i) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate; (ii) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto; (iii) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

opportune verifiche. Resta in ogni caso ferma la possibilità per la Società di porre in essere le azioni ritenute più opportune e necessarie, incluse le azioni a tutela del Segnalato e/o per eventuali responsabilità del segnalante, sul presupposto che sia nota l'effettiva identità di quest'ultimo.

5. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

5.1 Contenuti minimi obbligatori e contenuti facoltativi

Al Segnalante è richiesto l'invio di Segnalazioni circostanziate, precise, concordanti e complete di elementi utili per procedere alle dovute verifiche e agli accertamenti necessari che possano consentire di riscontrare la fondatezza e la rilevanza dei fatti oggetto di Segnalazione.

A tal fine, ogni Segnalazione deve contenere i seguenti *contenuti minimi obbligatori*, che saranno riportati dal Segnalante secondo buona fede e in base al livello di dettaglio da questi effettivamente conosciuto al momento dell'invio della Segnalazione:

- a. *oggetto della Segnalazione*;
- b. *tipologia di Segnalante* (es.: dipendente, collaboratore, agente, consulente della Società; dipendente/collaboratore di impresa fornitrice della Società);
- c. *tipologia illecito*¹⁵ (es.: corruzione; furto; violazione del Modello 231; violazione del Codice Etico; ecc.)
- d. *autori illecito* (generalità);
- e. *unità organizzativa di appartenenza dell'autore e/o dei soggetti coinvolti*;
- f. *circostanze di luogo e di tempo* relative ai fatti oggetto di Segnalazione;
- g. *descrizione* (chiara e completa) *dei fatti oggetto di Segnalazione*, fornendo elementi di fatto precisi e concordanti.

Il Segnalante potrà anche inserire ulteriori contenuti facoltativi previsti dalla Piattaforma (compilando i campi opzionali e/o allegando documenti o altre evidenze) ritenuti utili ai fini dell'accertamento istruttorio da parte del Responsabile. Inoltre, qualora il Segnalante dovesse venire a conoscenza, in un secondo momento, di ulteriori informazioni relative ai fatti segnalati, potrà integrare le informazioni fornite anche dopo l'invio della Segnalazione.

¹⁵ L'indicazione della natura della condotta da parte del Segnalante, sebbene obbligatoria, ha finalità descrittiva e non necessita di approfondite conoscenze tecnico-giuridiche da parte dello stesso Segnalante. Tale indicazione della natura della condotta rappresenta per il Responsabile un utile driver per le preliminari valutazioni condotte dallo stesso e l'iniziale natura della condotta potrebbe anche essere ricalibrata dallo stesso Responsabile in base alle evidenze emerse dall'analisi della Segnalazione. Si evidenzia, inoltre, che l'obbligatoria indicazione della natura della condotta può favorire un utilizzo più oculato e corretto della Piattaforma da parte di chi ha intenzione di segnalare.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il Responsabile potrà chiedere elementi integrativi al Segnalante tramite il canale a ciò dedicato e secondo le modalità adottate dal Segnalante per l'invio della Segnalazione.

La carenza di uno o più dei sopracitati *contenuti minimi obbligatori* può rappresentare causa di archiviazione della segnalazione da parte del Responsabile.

Il Segnalante procede all'invio della Segnalazione previa conferma di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR.

La Società garantisce, in tutte le fasi, la tutela della riservatezza e sicurezza nella protezione dei dati personali e nel trattamento delle informazioni, adottando idonei Canali di segnalazione, tra i quali una Piattaforma informatica dotata di protocolli sicuri e di strumenti di crittografia per l'invio e la gestione delle Segnalazioni.

Si evidenzia che in tutto il processo di segnalazione il Segnalante può farsi assistere da un Facilitatore, ovvero da un soggetto che fornisce consulenza e supporto al Segnalante ed opera nel medesimo contesto lavorativo.

5.2 Segnalazioni anonime

Le Segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del Segnalante sono considerate anonime.

In caso di ricezione di una segnalazione anonima tramite i Canali di segnalazione questa è trattata come una segnalazione ordinaria, quindi non come una Segnalazione di whistleblowing, e, pertanto, di norma sarà archiviata.

Ai fini della tracciabilità delle segnalazioni anonime ricevute, queste saranno registrate come tali in Piattaforma, unitamente all'eventuale relativa documentazione, e conservate per cinque anni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione stessa.

Il Segnalante anonimo, successivamente identificato, che comunichi di aver subito una ritorsione in ragione della Segnalazione, può beneficiare delle tutele ai sensi dell'art. 16 co. 4 del D.Lgs. 24/2023.

6. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE E DELLE FASI DI PROCESSO

6.1. Modalità di inoltro delle Segnalazioni

Le Segnalazioni possono essere inviate in forma scritta oppure in forma orale.

Per l'invio di Segnalazioni in forma scritta la Società mette a disposizione la Piattaforma informatica¹⁶.

Per la comunicazione di Segnalazioni in forma orale:

- (i) è utilizzabile la medesima Piattaforma informatica che mette a disposizione un sistema di messaggistica vocale (il cui utilizzo sarà descritto di seguito);
- (ii) è prevista la possibilità di un incontro diretto richiesto dal Segnalante al Responsabile e da quest'ultimo organizzato entro un termine ragionevole e comunque, in funzione delle circostanze specifiche del caso concreto, tempestivamente.

Si evidenzia che la Piattaforma è indicata quale canale principale per l'invio di Segnalazioni, essendo il software nativamente dotato di strumenti di crittografia e di sicurezza informatica che favoriscono la riservatezza delle informazioni (cd. *Segnalazioni inviate tramite Piattaforma*)

In via residuale una Segnalazione può essere inoltrata anche con modalità diverse dalla Piattaforma (cd. *Segnalazioni inviate extra piattaforma*), come nel caso di richiesta di incontro da parte del Segnalante.

Al di là della modalità di inoltro, tutte le Segnalazioni che perverranno saranno gestite in conformità a quanto previsto dalla presente procedura e, qualora pervengano segnalazioni extra piattaforma, queste saranno comunque caricate dal Responsabile in Piattaforma e, per quanto possibile, saranno gestite tramite la stessa; ove possibile, sarà inviato al Segnalante il testo della segnalazione extra piattaforma riportata in Piattaforma, anche per conferma di correttezza da parte dello stesso Segnalante.

Tutte le Segnalazioni di whistleblowing devono essere indirizzate direttamente al Responsabile. Chiunque (soggetto diverso dal Responsabile) dovesse ricevere una Segnalazione di whistleblowing - laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione stessa (ad esempio, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dalla presenza di un richiamo alla normativa in materia di whistleblowing nel contenuto della segnalazione) – il soggetto ricevente (i) dà tempestivamente informativa al Responsabile dell'aver ricevuto una segnalazione di whistleblowing, nel rispetto della necessaria riservatezza e (ii) provvede a trasmettere detta Segnalazione ricevuta allo stesso Responsabile, direttamente per il tramite della Piattaforma mediante apposita utenza, entro 7 giorni dal ricevimento della stessa, dandone notizia al Segnalante ove possibile.

¹⁶ Accessibile sia per il tramite la sezione "Whistleblowing" presente sulla home page dell'intranet aziendale, sia per il tramite della sezione "Whistleblowing" presente nella sezione "Etica e Trasparenza" dello stesso sito web, sia direttamente dal link <https://sidief.segnalazioni.net/>.

6.2. Tempistiche

In linea generale si fornisce riscontro al Segnalante, ove non vi sia una impossibilità oggettiva in tal senso, con un avviso di ricevimento (nel prosieguo della procedura anche detto “avviso di corretto invio”) della Segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione.

Si fornisce, poi, una comunicazione al Segnalante relativa al Seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione (cd. riscontro) in ogni caso entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla ricezione della segnalazione.

Ferme in linea generale le tempistiche indicate nella presente procedura, il Responsabile, salvo motivati casi eccezionali¹⁷, conclude il processo di valutazione della Segnalazione entro il termine complessivo di tre mesi dall'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della segnalazione.

6.3. Modalità di gestione delle segnalazioni ricevute

A seguito della ricezione di una Segnalazione si procede a:

- a) rilasciare al Segnalante l'avviso di ricevimento di cui al precedente par. 7.2;
- b) dar corso alle necessarie interlocuzioni con il Segnalante, eventualmente anche richiedendogli integrazioni;
- c) dare diligente Seguito alle segnalazioni ricevute, fornendo riscontro nei termini previsti dal precedente par. 7.2.

La Piattaforma consente al Responsabile di gestire direttamente tramite la propria *Area riservata* la Segnalazione ricevuta, utilizzando le funzionalità che il software mette a disposizione e, tra le altre, in particolare:

- aprire un fascicolo digitale relativo alla specifica Segnalazione;
- assegnare una Segnalazione, o parti di essa, ad un Collaboratore (figura eventuale, quindi tale assegnazione sarà effettuata solo laddove tale figura sia istituita), il quale potrà agire secondo le medesime garanzie di riservatezza già citate in procedura;

¹⁷ Possono esistere circostanze specifiche, relative alla singola Segnalazione oggetto di analisi - in particolare connesse alla natura e alla complessità dell'analisi, alla sopravvenienza di novità rilevanti nel corso dell'istruttoria, ma anche ad impedimenti oggettivi - per le quali potrebbero essere necessari tempi di verifica più lunghi rispetto alla tempistica complessiva prevista nel presente paragrafo. In tali circostanze sarà comunque fornito al Segnalante un riscontro entro il termine di 3 mesi sopra indicato, circa lo stato di lavorazione della Segnalazione, il seguito che si intende dare alla Segnalazione e il successivo tempo necessario - termine ragionevole - alla conduzione delle ulteriori verifiche e la motivazione delle relative ragioni.

- gestire e monitorare il processo di lavorazione della Segnalazione in tutte le sue fasi, anche attraverso lo *stato della Segnalazione* (conoscibile anche dal Segnalante facendo accesso alla Piattaforma);
- comunicare con il Segnalante.

Le Segnalazioni di norma sono trattate secondo l'ordine cronologico con cui pervengono al Responsabile, salvo eventuali valutazioni puntuali circa la necessità di gestire una determinata Segnalazione in via prioritaria, qualora si evidenzino particolari profili di gravità o urgenza (es.: gravità delle condotte segnalate; attuali e potenziali conseguenze di particolare rilevanza; rischio di reiterazione; significativo afflusso, ecc.).

Nella gestione delle Segnalazioni pervenute, il Responsabile agisce con diligenza, compiendo ogni attività ritenuta opportuna, nel rispetto della presente procedura e della normativa di riferimento. Il Responsabile, inoltre, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specialistica, potrà avvalersi di altre Aree aziendali (es.: Legale & Compliance; Risorse Umane; ecc.) o anche del supporto di consulenza esterna, laddove lo ritenga necessario o opportuno per l'esercizio dell'attività cui lo stesso Responsabile è tenuto.

Il Responsabile, qualora coinvolga altri soggetti (interni o esterni alla Società) nella gestione della Segnalazione, ha cura di non comunicare (e, ove possibile, rimuovere) gli elementi della Segnalazione non necessari, nel rispetto dei principi e delle regole previste dalla presente procedura e dalle normative di riferimento applicabili.

Nell'ipotesi di coinvolgimento dell'OdV, come meglio sarà specificato più avanti,

il Responsabile:

1. qualora - in fase di valutazione della *rilevanza della Segnalazione sotto il profilo della responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001* (di seguito, per semplicità, anche "*rilevanza sotto il profilo 231*") ovvero in un momento successivo - dovesse valutare che vi sia "*rilevanza sotto il profilo 231*" per l'Azienda (es. quando sia stato commesso o vi sia il fondato sospetto di commissione di un "reato presupposto", una violazione del Modello), informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza (per il tramite del suo Presidente), di norma utilizzando la Piattaforma, coinvolgendolo *in via concorrente* per una gestione coordinata della Segnalazione, secondo la più opportuna organizzazione che il Responsabile e l'OdV riterranno di individuare, in ogni caso nel rispetto della presente procedura;
2. qualora valuti che la Segnalazione non abbia "*rilevanza sotto il profilo 231*", informa di tale circostanza l'Organismo di Vigilanza (per il tramite del suo Presidente), di norma utilizzando la Piattaforma. Ricevuto positivo riscontro da parte dell'OdV rispetto a tale valutazione, il Responsabile procede con le successive attività di analisi della Segnalazione, coinvolgendo l'OdV *in via successiva*, tramite opportuno flusso informativo, circa l'esito delle valutazioni effettuate e la conseguente chiusura del procedimento.

Qualora non sia esclusa la rilevanza sotto il profilo 231 della Segnalazione, ovvero qualora permanga un dubbio rispetto a tale rilevanza, trova applicazione quanto stabilito al successivo par. 7.5. fase 6.

Si evidenzia che tutte le segnalazioni che pervengono sono oggetto di valutazione da parte del Responsabile, ove opportuno anche nei termini della suddetta collaborazione con l'OdV, non esistendo in alcun caso "archiviazioni automatiche" da parte della Piattaforma.

In linea con quanto previsto dalla normativa, a seguito dell'analisi della Segnalazione, anche in ipotesi di archiviazione, resta in ogni caso ferma la possibilità per la Società di valutare eventuali iniziative di competenza, anche nel caso di responsabilità del Segnalante conseguenti alla Segnalazione stessa.

Ai sensi dell'art. 12 co. 9 del D.Lgs. 24/2023, il Segnalato e le Persone Menzionate possono essere sentiti anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

6.4. Inoltro delle Segnalazioni – Fasi di processo

Fase 1 - Accesso alla Piattaforma, registrazione utente e attivazione account

[Fase applicabile solo in caso di utilizzo della Piattaforma ai fini dell'invio della Segnalazione in forma scritta o in forma orale]

Il Segnalante,

accede alla Piattaforma ed effettua la registrazione compilando i campi sotto riportati e seguendo le relative indicazioni operative:

- i. *Nome e Cognome* – inserire il proprio nome e il proprio cognome nell'apposito campo;
- ii. *Username* - inserire un testo a piacere, oppure utilizzare l'icona "Genera" per creare un username casuale. [Si consiglia, in ogni caso, di prenderne nota].
- iii. *Indirizzo e-mail¹⁸* - inserire un indirizzo e-mail personale (che sarà poi necessario per confermare la registrazione alla Piattaforma e per ricevere notifiche automatiche dalla stessa), diverso dall'email aziendale o di lavoro. [Si consiglia, in ogni caso, di prenderne nota].
- iv. *Password* - inserire una password, elaborata nel rispetto delle indicazioni di sicurezza fornite direttamente dalla Piattaforma in fase di registrazione. [Si consiglia, in ogni caso, di prenderne nota].

¹⁸ Ripetere l'indirizzo e-mail anche nel box "Conferma e-mail".

Nessuna di queste informazioni sarà riportata dalla Piattaforma nell'ambito della Segnalazione e comunicata al Responsabile.

Per completare la registrazione è poi necessario seguire gli ulteriori passaggi:

- prestare, tramite l'inserimento di apposito flag, la dichiarazione di consapevolezza e di assunzione di responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti o documenti falsi (ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000), garantendo la veridicità e l'esattezza dei dati inseriti e trasmessi attraverso la Piattaforma;
- consultare e prendere visione dell'Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR sul trattamento dei dati personali in materia di Whistleblowing accedendo al link denominato "*Privacy e Termini*". La conferma della presa visione dell'Informativa Privacy è necessaria alla prosecuzione della procedura di registrazione;
- confermare la registrazione tramite apposita icona "*Registra*".

A seguito di tale ultimo passaggio la Piattaforma invia in automatico, all'indirizzo e-mail inserito in fase di compilazione dei suddetti campi per la registrazione, un messaggio contenente il link da utilizzare per la definitiva attivazione dell'account.

Fase 2 - Accesso all'Area riservata della Piattaforma

[Fase applicabile solo in caso di utilizzo della Piattaforma ai fini dell'invio della Segnalazione in forma scritta o in forma orale]

Il Segnalante.

eseguita l'attivazione dell'account, effettua l'accesso alla propria "*Area riservata*" (cosiddetta "*Area di Segnalazione*") tramite la pagina iniziale della Piattaforma, inserendo le proprie credenziali (*username* e *password* scelte in fase di registrazione) e cliccando sull'icona "*Accedi*". Una volta avuto accesso alla propria *Area riservata* il Segnalante può:

- inviare una Segnalazione in forma scritta o in forma orale (secondo le modalità infra specificate);
- seguire in ogni momento l'iter di gestione di un'eventuale Segnalazione già inviata (tramite lo "stato" di lavorazione della Segnalazione) e comunicare, all'occorrenza, con il Responsabile attraverso un apposito sistema di *messaggistica interna* che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante (cd. *messaggi spersonalizzati*).

Fase 3 - Creazione e invio della Segnalazione

Le Segnalazioni inviate tramite Piattaforma (sub A) e le Segnalazioni inviate extra piattaforma (sub B), nonché i relativi contenuti (inclusi eventuali allegati), sono tutte registrate/caricate in Piattaforma e,

ove possibile, gestite tramite la stessa Piattaforma che utilizza un sistema di criptazione che rende conoscibili tali informazioni esclusivamente alle utenze abilitate e in possesso delle chiavi di decifratura necessarie (specificamente il Segnalante stesso e il Responsabile, nonché eventuali ulteriori soggetti coinvolti nella gestione della Segnalazione, quale ad esempio l'OdV).

A.1) Segnalazione in forma scritta, inviata tramite Piattaforma

Il Segnalante.

effettuato l'accesso alla propria *Area riservata*, clicca sull'icona "*Nuova Segnalazione*" e sceglie la modalità di invio della segnalazione in forma scritta (cliccando sull'icona denominata "*Scritta*").
Procede poi alla creazione della Segnalazione compiendo i seguenti passi:

- ✓ inserisce i cd. *contenuti minimi obbligatori*¹⁹ (campi contrassegnati da asterisco);
- ✓ compila, eventualmente lo ritenga necessario ai fini della segnalazione, anche i campi opzionali (contenuto facoltativo);
- ✓ allega la documentazione eventualmente ritenuta necessaria a supportare i fatti indicati nella Segnalazione (contenuto facoltativo).

Completato l'inserimento dei *contenuti minimi obbligatori* e di eventuali contenuti facoltativi, il Segnalante procede all'effettivo invio della Segnalazione cliccando sull'icona "*Salva e invia*".

All'esito di tale invio il Segnalante riceverà (sull'e-mail indicata in fase di registrazione) un *avviso di ricezione della segnalazione*²⁰ (anche detto, di seguito "*avviso di corretto invio della segnalazione*"), inoltrato automaticamente dalla Piattaforma a seguito dall'efficace invio della Segnalazione stessa²¹.

A seguito del corretto invio della Segnalazione, la Piattaforma consente un'interazione attiva tra Segnalante e Responsabile, per mezzo di un'apposita "*Area messaggi*". Il Responsabile, senza la necessità di dover conoscere l'identità del Segnalante, potrà dialogare con quest'ultimo tramite tale servizio di messaggistica, con scambio di eventuali ulteriori informazioni che dovessero risultare utili ai fini di un'adeguata valutazione della Segnalazione. Tale messaggistica garantisce la tutela dell'identità del Segnalante attraverso l'invio di messaggi privi di identificativi del Segnalante (messaggi cd. "*spersonalizzati*").

A.2) Segnalazione in forma orale, inviata tramite Piattaforma

¹⁹ *Contenuti minimi obbligatori* esplicitati nel precedente paragrafo 5.1.

²⁰ Nel caso di *Segnalazione inviata tramite piattaforma* l'avviso sarà automaticamente inviato dalla piattaforma.

²¹ Nel caso di mancata ricezione di tale e-mail, così come in caso di riscontrati malfunzionamenti tecnici della Piattaforma, si suggerisce di controllare prima la cartella spam dell'account e-mail utilizzato per la registrazione e, qualora la problematica persista, prima di inviare nuovamente la Segnalazione, contattare il servizio clienti della piattaforma (COME INDICATO NELLA STESSA PIATTAFORMA), gestito direttamente dal fornitore per la necessaria assistenza circa aspetti tecnici e di funzionamento del software.

Il Segnalante,

effettuato l'accesso alla propria *Area riservata*, clicca sull'icona "*Nuova Segnalazione*" e sceglie la modalità di invio della segnalazione in forma orale (cliccando sull'icona denominata "*Vocale*"), compiendo poi i seguenti passi:

- ✓ indicare la tipologia di illecito (campo obbligatorio contrassegnato da asterisco);
- ✓ registrare un messaggio vocale tramite l'apposita funzionalità della Piattaforma (cliccando sull'icona "*Avvia la registrazione del messaggio vocale*") e avendo cura di indicare nell'ambito del messaggio tutti i *contenuti minimi obbligatori* che ogni Segnalazione deve avere;
- ✓ prima di inviare la Segnalazione, può riascoltare il messaggio vocale registrato ed eventualmente eliminarlo e, ove ritenuto opportuno, registrare un nuovo messaggio;
- ✓ inviare la Segnalazione vocale al Responsabile (automaticamente la Piattaforma invierà la Segnalazione vocale con un audio, in modo da evitare il riconoscimento della voce del Segnalante.

Il Responsabile, una volta ricevuta la Segnalazione vocale, tramite la Piattaforma: trascrive la Segnalazione ricevuta; sottoporre il testo trascritto al Segnalante, al fine che questi svolga una verifica di coerenza con il messaggio vocale inviato e (i) ne dia conferma ovvero (ii) proponga le necessarie rettifiche al contenuto della trascrizione della Segnalazione. In tale secondo caso il Responsabile effettua le modifiche opportune e ritrasmette al Segnalante la trascrizione per acquisirne la conferma.

La Segnalazione vocale viene gestita dalla Piattaforma analogamente a una normale Segnalazione scritta.

B) Segnalazione inviata extra piattaforma

La Segnalazione orale raccolta dal Responsabile nel corso di un incontro diretto richiesto dal Segnalante, rientra nella categoria delle cd. *Segnalazioni inviate extra Piattaforma*.

A seguito dell'inoltro di una *Segnalazione inviata extra piattaforma*, il Segnalante riceverà²², ove non vi siano impossibilità oggettive a tal fine, *avviso di corretto invio della segnalazione* che sarà trasmesso al Segnalante a cura del Responsabile, entro 7 giorni dall'effettiva ricezione della Segnalazione da parte dello stesso Responsabile²³.

²² Al recapito indicato e/o secondo le modalità specificate dallo stesso Segnalante.

²³ Tale data di effettiva ricezione viene tracciata dallo stesso Responsabile tramite *sistema di registrazione/archiviazione*, come già indicato nella presente procedura.

Nel caso in cui la *Segnalazione inviata extra piattaforma* non contenesse alcun recapito, ovvero non fornisse altra indicazione utile ai fini dell'invio da parte del Responsabile delle comunicazioni di competenza - casi di cd. *Segnalazione extra piattaforma priva di riferimenti*²⁴ - il Responsabile non invierà alcuna comunicazione per "*impossibilità oggettiva*" a procedere in tal senso.

Anche a fronte della suddetta *impossibilità oggettiva* di procedere all'invio di comunicazioni al Segnalante, il Responsabile procederà comunque a svolgere le attività di propria competenza nel generale rispetto dei termini previsti dalla presente procedura.

Qualora il Segnalante, dopo aver inoltrato una Segnalazione priva di riferimenti, comunichi in un secondo momento i propri riferimenti per la ricezione delle comunicazioni, il Responsabile procederà con l'invio delle comunicazioni a partire da quel momento in poi eseguibili.

Nel caso di Segnalazione fornita al Responsabile nel corso di un incontro diretto richiesto dal Segnalante, questa viene raccolta dallo stesso Responsabile tramite verbalizzazione, previa presentazione dell'informativa del trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per poter lecitamente documentare la Segnalazione da parte del Responsabile. Il verbale viene sottoposto al Segnalante per le necessarie verifiche, le eventuali rettifiche e la successiva conferma del verbale mediante sottoscrizione. La Segnalazione verbalizzata viene poi inserita dallo stesso Responsabile nella Piattaforma informatica e gestita analogamente a quanto previsto per le *Segnalazioni inviate tramite Piattaforma*.

6.5. Gestione delle Segnalazioni ricevute – Fasi di processo

Fase 4 – Ricezione della Segnalazione

Fermi i diversi casi sopra disciplinati, inviata la Segnalazione da parte del Segnalante, il Responsabile riceve via e-mail dalla Piattaforma una notifica automatica di *avviso di avvenuta ricezione di una nuova segnalazione* (tale comunicazione è analoga e contestuale alla predetta comunicazione di *avviso di corretto invio della segnalazione* – quest'ultima inviata automaticamente dalla Piattaforma al Segnalante).

Con tale *avviso di avvenuta ricezione di una nuova segnalazione* il Responsabile è informato esclusivamente della ricezione di una nuova Segnalazione sulla Piattaforma, senza che siano visibili ulteriori informazioni (es. oggetto, identità del Segnalante). Qualora ci si trovi a gestire una Segnalazione inviata extra piattaforma che sia anche priva dei riferimenti necessari per poter inviare

²⁴ Rientra in tale casistica anche la circostanza in cui il Segnalante dovesse espressamente indicare nella Segnalazione di non voler ricevere alcuna comunicazione, oltre ai già citati casi di assenza di un recapito utile nella Segnalazione ovvero di altra indicazione utile ai fini dell'invio da parte del Responsabile delle comunicazioni di competenza.

comunicazioni al Segnalante, il Responsabile – non potendo inviare alcuna comunicazione al Segnalante – traccia sulla Piattaforma l'arrivo della Segnalazione.

Solo accedendo alla Piattaforma tramite le proprie credenziali, il Responsabile potrà prendere visione della Segnalazione e avviare tutte le attività necessarie alla gestione della stessa, non avendo comunque accesso diretto all'identità del Segnalante.

Il Responsabile può visualizzare l'identità del Segnalante qualora lo ritenga necessario ai fini della gestione della Segnalazione, tramite l'apposita "Procedura di sicurezza" prevista dalla Piattaforma, tracciando la ragione in un'apposita area della stessa Piattaforma. Di tale circostanza il Segnalante avrà notizia tramite un apposito campo di notifica nella Piattaforma denominato "*Motivo visualizzazione identità*" che si attiva solo all'esito della Predetta procedura di sicurezza. Il Responsabile, anche qualora dovesse accedere all'identità del Segnalante, è comunque tenuto a gestire con riservatezza l'informazione acquisita.

Nel caso di *Segnalazione inviata extra piattaforma* il Responsabile riceve la Segnalazione secondo le modalità già descritte in procedura nei precedenti paragrafi. In tal caso, qualora il Responsabile ritenga necessario conoscere l'identità del Segnalante – sul presupposto che le modalità di comunicazione della Segnalazione seguite dal Segnalante non abbiano già fatto conoscere l'identità del Segnalante al Responsabile – lo stesso Responsabile procederà analogamente alle modalità sopra descritte relativamente alla "Procedura di sicurezza".

Nel caso in cui, come conseguenza delle modalità seguite dal Segnalante nell'invio della Segnalazione (sia nel caso di *Segnalazione inviata tramite piattaforma* sia nel caso di *Segnalazione inviata extra piattaforma*), il Responsabile non possa non conoscere l'identità del Segnalante, lo stesso Responsabile traccia sulla Piattaforma tale conoscenza dell'identità del Segnalante indicando le ragioni contingenti alla base di tale conoscenza, impegnandosi in ogni caso a una gestione riservata di tale informazione.

Fase 5 - Analisi preliminare sulla ricevibilità della Segnalazione

Il Responsabile,

una volta ricevuto l'avviso di avvenuta ricezione di una nuova segnalazione, accede alla Piattaforma e prende in carico la Segnalazione. Nel caso di ricezione di una *Segnalazione inviata extra piattaforma* il Responsabile procede, come già specificato nella presente procedura, al caricamento della stessa Segnalazione sulla Piattaforma e provvede alla relativa presa in carico.

Il Responsabile, in quanto destinatario delle Segnalazioni, in base alla presente procedura, dà seguito alla Segnalazione ricevuta.

In questa fase preliminare il Responsabile svolge una *funzione di filtro*, effettuando una prima valutazione circa la ricevibilità (o meno) della Segnalazione, verificando la sussistenza dei requisiti essenziali della stessa²⁵.

➤ *Esito Analisi preliminare - Segnalazione irricevibile*

Qualora, all'esito dell'attività preliminare di analisi, la segnalazione dovesse risultare irricevibile²⁶, il Responsabile procede alla relativa *archiviazione motivata*. L'eventuale *archiviazione* viene poi comunicata, garantendo in ciascuna comunicazione gli adeguati livelli di riservatezza in considerazione dello specifico destinatario:

- al Consiglio di Gestione, per informativa e per eventuali determinazioni di competenza;
- all'Organismo di Vigilanza (per il tramite del suo Presidente), per informativa e per eventuali determinazioni di competenza.

Il Responsabile invia *comunicazione motivata di archiviazione della Segnalazione*²⁷ al Segnalante, entro 15 giorni lavorativi dall'*avviso di corretto invio della segnalazione*.

Nel caso di *Segnalazione extra piattaforma priva di riferimenti* ritenuta irricevibile, tale Segnalazione sarà archiviata entro 20 giorni a decorrere dal settimo giorno successivo all'effettiva ricezione della Segnalazione.

Il Responsabile, in ogni caso, per ciascuna segnalazione ricevuta avrà cura di tracciare la data e la motivazione dell'archiviazione direttamente sulla Piattaforma.

➤ *Esito Analisi preliminare - Segnalazione ricevibile*

²⁵ Verificando che la Segnalazione: sia presentata da un Segnalante "legittimato" - rientrante nella definizione di Segnalante di cui al D.Lgs. 24/2023 e della presente procedura; non sia meramente finalizzata a tutelare interessi individuali; non si tratti di una segnalazione meramente emulativa; riporti i contenuti minimi necessari previsti dalla presente procedura (i cd. Contenuti minimi obbligatori espressi nel precedente par. 5.1) e che tali elementi non risultino fittizi e/o non verificabili; sia sufficientemente circostanziata, precisa, concordante e completa, tale da consentire una comprensione degli elementi fattuali segnalati, mettendo in luce fatti astrattamente configurabili come Violazioni; non sia meramente ripetitiva di precedenti segnalazioni già trattate o riepilogativa di fatti già noti o di pubblico dominio.

²⁶ A titolo esemplificativo la segnalazione sarà archiviata per le seguenti motivazione (formule): i) *manifesta carenza di legittimazione soggettiva del segnalante*; ii) *manifesta mancanza di interesse all'integrità della Società o altro interesse rilevante ai fini della normativa di riferimento*; iii) *sostanziale carenza dei dati che costituiscono elementi minimi essenziali della segnalazione*; iv) *carenza di elementi di fatto adeguatamente circostanziati e/o contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente*.

²⁷ Tramite la Piattaforma in caso di *Segnalazione inviata tramite piattaforma* ovvero al recapito e/o secondo le modalità indicate dal Segnalante nella *Segnalazione inviata extra piattaforma*.

Qualora, all'esito dell'attività preliminare di analisi, la Segnalazione risulti ricevibile, il Responsabile procede ad avviare la fase istruttoria fornendo una *comunicazione di avvio dell'istruttoria*²⁸ al Segnalante, entro 20 giorni lavorativi dall'*avviso di corretto invio della segnalazione*.

Nel caso di *Segnalazione extra piattaforma priva di riferimenti* ritenuta ricevibile, il Responsabile procederà all'avvio della fase istruttoria nel rispetto dei termini di 20 giorni a decorrere dal settimo giorno successivo alla effettiva ricezione della Segnalazione.

Il Responsabile, in ogni caso, per ciascuna Segnalazione ricevuta avrà cura di tracciare la data e la motivazione di avvio dell'istruttoria direttamente sulla Piattaforma.

Fase 6 - Fase istruttoria

- *Fase 6.1 Valutazione della rilevanza della Segnalazione sotto il profilo della responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001*

Il Responsabile,

una volta avviata la fase istruttoria, effettua una valutazione della Segnalazione circa la rilevanza sotto il profilo 231.

Qualora il Responsabile, sulla base di tale analisi, ritenga di escludere la *rilevanza sotto il profilo 231* della Segnalazione, ne dà comunicazione all'OdV (per il tramite del suo Presidente) di norma per mezzo della Piattaforma.

L'OdV, ricevuta tale comunicazione, fornisce al Responsabile un riscontro tempestivo (comunque in coerenza con le scadenze stabilite dalla presente procedura) come presa d'atto della valutazione effettuata dal Responsabile ovvero, qualora lo ritenga necessario, per comunicare la necessità di condurre alcuni approfondimenti ulteriori circa la predetta rilevanza. In tale seconda ipotesi, l'approfondimento sarà svolto dal Responsabile e dall'OdV, nel rispetto della presente procedura, secondo la più opportuna organizzazione che riterranno di individuare.

Qualora il Responsabile, anche a seguito dell'esito del sopracitato approfondimento con l'OdV, ritenga di non escludere la *rilevanza sotto il profilo 231* della Segnalazione, ovvero qualora permanga un dubbio in merito a tale rilevanza, procede a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza (per il tramite del suo Presidente) di norma tramite la Piattaforma e si coordina con l'OdV ai fini della successiva gestione della Segnalazione, nel rispetto della presente procedura, secondo la più opportuna organizzazione che riterranno di individuare, anche al fine di fornire al Segnalante informazioni condivise, complete e coerenti.

²⁸ Tramite la Piattaforma in caso di *Segnalazione inviata tramite piattaforma* ovvero al recapito e/o secondo le modalità indicate dal Segnalante nella *Segnalazione inviata extra piattaforma*.

Qualora la *rilevanza sotto il profilo 231* dovesse emergere in un momento successivo rispetto al momento della valutazione sopracitata, il Responsabile procederà a darne tempestiva comunicazione all'OdV e l'iter di verifica della Segnalazione procederà coerentemente con quanto stabilito nella presente procedura.

➤ *Fase 6.2 Attività istruttoria sulla fondatezza della Segnalazione*

Il Responsabile – eventualmente insieme all'OdV, ove ricorra una delle ipotesi di esame congiunto della Segnalazione, secondo quanto sopra riportato - procede alle più opportune attività di verifica circa la fondatezza della Segnalazione, coinvolgendo, se ritenuto necessario, altre Direzioni/Funzioni aziendali e/o professionisti esterni in base alle rispettive competenze e professionalità, come già illustrato nella presente procedura.

L'attività istruttoria sarà conclusa entro 40 giorni decorrenti dalla *comunicazione di avvio dell'istruttoria o comunque entro il termine complessivo di tre mesi*.

Se nello specifico caso oggetto di analisi si dovesse evidenziare una particolare complessità delle attività di verifica²⁹, il Responsabile, può prevedere l'estensione motivata dei termini sopracitati per ulteriori 15 giorni o comunque entro il termine complessivo di tre mesi. Al Segnalante, ove non si tratti di *Segnalazione inviata extra piattaforma priva di riferimenti*, viene data tempestivamente *comunicazione di estensione dei termini*.

Il Responsabile, in ogni caso, per ciascuna Segnalazione ricevuta avrà cura di tracciare sulla Piattaforma la data e la motivazione della chiusura della fase istruttoria e nel caso di estensione dei termini anche la data e la motivazione alla base di tale estensione.

➤ *Esito Fase Istruttoria*

❖ *Segnalazione non fondata*

Il Responsabile,

qualora all'esito dell'istruttoria la Segnalazione risulti non fondata, provvederà a formalizzare la decisione di archiviare la Segnalazione e a darne tempestiva *comunicazione di archiviazione*, garantendo in ogni comunicazione gli adeguati livelli di riservatezza, ai seguenti destinatari:

- al Consiglio di Gestione per informativa e per eventuali determinazioni di competenza³⁰;

²⁹ L'istruttoria, ad esempio, necessita di un ulteriore lasso temporale per il corretto svolgimento delle verifiche, come può avvenire in caso di necessità di ulteriori approfondimenti legati a specifiche esigenze relative alla complessità del caso di specie o alla sopravvenienza di nuovi fatti o nuove informazioni in corso di analisi.

³⁰ In caso di Segnalazione avente rilevanza sotto il profilo della *responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001*, che ha comportato un coinvolgimento in via concorrente dell'OdV, tale circostanza dovrà essere adeguatamente precisata nell'ambito della comunicazione del Responsabile.

- all'Organismo di Vigilanza (per il tramite del suo Presidente)³¹ per informativa e per eventuali determinazioni di competenza.

Il Responsabile invia *comunicazione motivata di archiviazione della Segnalazione* al Segnalante entro 40 giorni decorrenti dalla *comunicazione di avvio dell'istruttoria* (salvo eventuale estensione dei termini) o comunque entro il sopra citato termine complessivo di tre mesi.

Il Responsabile, in ogni caso, per ciascuna Segnalazione ricevuta avrà cura di tracciare sulla Piattaforma la data e la motivazione dell'archiviazione all'esito della fase istruttoria e nel caso di estensione dei termini anche la data e la motivazione alla base di tale estensione.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per la Società di porre in essere le azioni ritenute necessarie ai fini della tutela del Segnalato e/o per una eventuale responsabilità del Segnalante connesse alla stessa Segnalazione.

❖ *Segnalazione fondata*

Il Responsabile,

qualora all'esito della verifica la Segnalazione risulti fondata (cd. *fumus* di fondatezza), garantendo in ogni comunicazione gli adeguati livelli di riservatezza, provvederà a darne tempestiva comunicazione ai seguenti destinatari:

- al Consiglio di Gestione, circa l'esito dell'accertamento effettuato, per le valutazioni del caso e per l'eventuale coinvolgimento, da parte dello stesso Consiglio di Gestione, del DLC in relazione all'eventualità di procedere alla denuncia all'Autorità Giudiziaria e/o del DRU in relazione all'eventualità di procedere all'attivazione di un procedimento disciplinare secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche aziendale, nonché nel rispetto delle specifiche tutele previste dalla normativa in materia di Whistleblowing, richiamate anche nella presente procedura;

all'Organismo di Vigilanza (per il tramite del suo Presidente)³² per informativa e per eventuali determinazioni di competenza. Laddove la Segnalazione riguardi uno dei membri del CdG o dell'OdV la comunicazione circa l'esito dell'istruttoria la comunicazione sarà data agli altri membri del Consiglio o dell'OdV non coinvolti nella Segnalazione.

³¹ In caso di Segnalazione avente rilevanza sotto il profilo della *responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001*, che ha comportato un coinvolgimento in via concorrente dell'OdV, tale circostanza dovrà essere adeguatamente precisata nell'ambito della comunicazione del Responsabile.

³² In caso di Segnalazione avente rilevanza sotto il profilo della *responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001*, che ha comportato un coinvolgimento in *via concorrente* dell'OdV, tale circostanza dovrà essere adeguatamente precisata nell'ambito della comunicazione del Responsabile.

Il Responsabile rileva il fumus circa la fondatezza della Segnalazione, dandone poi comunicazione agli organi preposti, ognuno secondo le proprie competenze. Non spetta, invece, al Responsabile accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione.

Resta in ogni caso ferma la possibilità per la Società di porre in essere le azioni ritenute necessarie ai fini della tutela del Segnalato e/o per una eventuale responsabilità del Segnalante connesse alla Segnalazione.

Il Responsabile invia *comunicazione motivata circa la chiusura dell'attività di verifica della Segnalazione* al Segnalante entro 40 giorni decorrenti dalla *comunicazione di avvio dell'istruttoria* (salvo eventuale estensione dei termini) o comunque entro il termine complessivo di tre mesi.

Il Responsabile, in ogni caso³³, per ciascuna Segnalazione ricevuta avrà cura di tracciare sulla Piattaforma la data e la motivazione della chiusura dell'attività di verifica all'esito della fase istruttoria e nel caso di estensione dei termini anche la data e la motivazione alla base di tale estensione.

Per ciascuna Segnalazione il Responsabile procederà alla formale chiusura del processo di analisi della stessa Segnalazione anche sulla Piattaforma, modificando lo stato di lavorazione della Segnalazione in "*Segnalazione chiusa*".

7. REGIME DELLE TUTELE E DELLE MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DALLA NORMATIVA IN FAVORE DEL SEGNALANTE E DI ALTRI SOGGETTI DIVERSI DAL SEGNALANTE

7.1. Tutele e misure di sostegno

A) Riservatezza

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dar seguito alle Segnalazioni, a tal fine espressamente autorizzate³⁴. L'identità del Segnalante è protetta in ogni ambito legato alla Segnalazione.

³³ Procede in tal modo sia per le *Segnalazioni inviate tramite piattaforma* sia per le *Segnalazioni inviate extra piattaforma* (ivi incluse le *Segnalazioni inviate extra piattaforma prive di riferimenti* per le quali risulta oggettivamente impossibile l'invio di alcuna comunicazione al Segnalante).

³⁴ Ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il divieto di rivelare l'identità del Segnalante, pertanto, è da riferirsi non solo alle generalità, ma anche a tutti gli elementi della Segnalazione, inclusa la documentazione eventualmente ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante.

Il trattamento di tali elementi è improntato alla massima cautela, specie quelli relativi al Segnalante, anche qualora si dovesse rendere necessario per il Responsabile il coinvolgimento di altri soggetti (interni o esterni alla Società) per le verifiche sui fatti segnalati.

Laddove l'identità del Segnalante venga richiesta da un'Autorità competente o per altre ragioni che ne legittimano la rivelazione, il Responsabile provvederà a comunicare tale informazione allo stesso Segnalante³⁵ (tramite la Piattaforma o, ove ciò non risulti possibile con le modalità specificate nella stessa Segnalazione).

L'obbligo di riservatezza circa l'identità del Segnalante e le informazioni dalle quali può evincersi tale identità non è applicabile:

- quando il Segnalante esprime il proprio consenso espresso a rivelare la propria identità a persone diverse da quelle autorizzate a ricevere e gestire le Segnalazioni;
- nell'ambito di un procedimento disciplinare, solo previo consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità, quando la conoscenza di tale identità sia indispensabile per la difesa del Segnalato e la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione. In questi casi, in assenza di consenso espresso, non potranno essere utilizzate le informazioni contenute nella Segnalazione ai fini del procedimento disciplinare;
- negli altri casi e con le modalità e i limiti previsti dalla normativa ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 24/2023.

Il Segnalante è comunque informato, mediante comunicazione scritta, delle ragioni su cui si fonda la rivelazione dei dati riservati.

Anche la normativa privacy prevede una specifica disposizione³⁶ a tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, la quale stabilisce che nell'ambito di una Segnalazione, il soggetto Segnalato, con riferimento ai propri dati personali trattati dalla Società, non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR, poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante.

Nella gestione delle Segnalazioni è tutelata altresì l'identità del Segnalato e delle Persone Menzionate nella Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del

³⁵ Art. 12 co. 6 D.Lgs. 24/2023.

³⁶ Cfr. Art. 2-undecies nel D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in recepimento del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Segnalante, nonché la riservatezza del Facilitatore sia per quanto riguarda l'identità sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza.

B) Divieto di Ritorsioni

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono costituire ritorsioni:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la mancata promozione o il demansionamento;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore abbia una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la cessazione anticipata o l'annullamento di contratti di fornitura di beni o servizi;

Il Segnalante che ritenga di aver subito un atto di ritorsione connesso alla Segnalazione può inviare una comunicazione all'ANAC, attraverso i canali da questa attivati, affinché siano condotte le necessarie verifiche.

Le Ritorsioni che trovino la propria causa nella Segnalazione (incluso il licenziamento e/o il mutamento di mansioni ex art. 2103 c.c.) sono nulle ai sensi dell'art. 19, co. 3 del D.Lgs. 24/2023 e, in caso di licenziamento, la persona che ha effettuato la Segnalazione ha diritto di essere reintegrata nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 18 della L. 300/1970 (cd. "Statuto dei Lavoratori") o dell'art. 2 del D.Lgs. 23/2015, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Nei riguardi dei soggetti responsabili delle condotte sopra elencate trovano inoltre applicazione le sanzioni previste dal sistema disciplinare descritto nel MOGC adottato dalla Società.

Tutto quanto sopra è attuato in conformità al sistema sanzionatorio previsto nel MOGC adottato dalla Società.

I soggetti sopracitati (di cui all'art. 3 del D.Lgs. 24/2023) possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

C) Limitazioni di responsabilità

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 23/2024:

- Non è punibile l'ente o la persona di cui all'art. 3 che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'art. 1, co. 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo
- Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.
- Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona di cui all'articolo 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Le tutele e le misure di protezione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, si applicano anche:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante e che sono a quest'ultimo legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo e che abbiano con il Segnalante un rapporto abituale e corrente, vale a dire non sporadico, occasionale o episodico, bensì presente, sistematico e protratto nel tempo;
- alle persone giuridiche di cui la persona segnalante è proprietaria (in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi), per cui lavora o a cui è altrimenti connessa in un contesto lavorativo (es. partnership fra imprese).

7.2. Condizioni e limiti alle tutele del Segnalante

Le tutele a favore del Segnalante e degli altri soggetti di cui alla presente procedura e alla normativa di riferimento si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della Segnalazione, il Segnalante aveva fondati motivi di ritenere che le informazioni riportate nella Segnalazione fossero veritiere e rientrassero nell'ambito del Whistleblowing;
- la Segnalazione risponda a tutti i requisiti normativi previsti per una Segnalazione di whistleblowing, come esplicitati nella presente procedura.

Le tutele del Segnalante incontrano un ulteriore limite normativo in base al quale tali tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla segnalazione, ovvero la sua responsabilità civile per aver fornito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa grave.

Si specifica che le segnalazioni non conferenti e/o non veritiere effettuate in mala fede, fatte allo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti, ovvero che risultassero vessatorie nei confronti di altri dipendenti, saranno archiviate dal Responsabile e valutate dall'Azienda ai fini di una eventuale responsabilità disciplinare dello stesso segnalante in conformità al sistema sanzionatorio previsto nel MOGC adottato dalla Società.

8. RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La presente procedura lascia impregiudicata ogni forma di responsabilità del segnalante per eventuali usi impropri dello strumento della segnalazione.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso dell'istituto del Whistleblowing e della presente procedura, come nel caso, ad esempio, di segnalazioni manifestamente emulative, effettuate allo scopo di danneggiare il Segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio dell'istituto del Whistleblowing.

Qualora il segnalante abbia concorso alla realizzazione dell'illecito denunciato, la Società potrà tener conto del comportamento collaborativo tenuto dal segnalante nella valutazione dell'eventuale sanzione da applicare, sebbene resta fermo il fatto che l'aver effettuato una segnalazione non fa venir meno la rilevanza disciplinare di comportamenti illeciti (passati o attuali) in ipotesi posti in essere dal segnalante.

9. DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La presente procedura di gestione delle Segnalazioni e la Piattaforma informatica concorrono a tutelare la riservatezza - dell'identità del Segnalante, del contenuto della Segnalazione e della documentazione ad essa eventualmente allegata, nonché delle altre persone coinvolte nella Segnalazione quali il Segnalato, le Persone Menzionate nella Segnalazione, il Facilitatore - secondo le forme e i limiti previsti dalla normativa e dalla presente procedura, garantendo l'accesso a tali

informazioni solo ai soggetti autorizzati e titolati ad intervenire nell'iter di gestione della Segnalazione.

In relazione al trattamento legato alla gestione delle Segnalazioni, la Società ha adottato una specifica Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR per tutti gli interessati (segnalante, segnalato, altra persona fisica). Al fine di darne adeguata conoscibilità ai soggetti interessati e di garantirne massima e capillare conoscibilità, la stessa Informativa è resa disponibile e liberamente accessibile nella sezione "Privacy Policy" della *Home page* della presente Piattaforma, anche senza necessità di dover procedere alla registrazione per poterne prendere visione.

La Società, inoltre, ha individuato le persone competenti a ricevere e a gestire le Segnalazioni, autorizzandole con apposito atto scritto ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.

Tutto il processo di invio e di gestione delle Segnalazioni è improntato, tra gli altri, ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, disponibilità, riservatezza, nonché al principio di minimizzazione del trattamento dei dati; già dalla fase di acquisizione della Segnalazione, infatti, la procedura e la Piattaforma indirizzano il Segnalante nell'inserimento delle sole tipologie di dati/informazioni necessarie, in modo che il Segnalante sia guidato nel relativo inserimento e perciò fornisca solo informazioni/dati potenzialmente utili, pertinenti, adeguati e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità della stessa Segnalazione.

10. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I dati personali contenuti nella segnalazione e nella relativa documentazione a corredo sono di norma conservati all'interno della Piattaforma informatica, o in altro archivio dedicato, per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di comunicazione al Segnalante dell'esito finale dell'istruttoria.

Il medesimo termine di conservazione (5 anni dalla ricezione) si applica anche alle eventuali Segnalazioni anonime (e alla relativa documentazione).

Resta inteso che nel caso in cui sia instaurato un giudizio, i termini sopra indicati potranno essere prolungati fino alla conclusione del giudizio medesimo e ai conseguenti termini di prescrizione dei diritti.

Trascorsi i tempi sopra indicati, le segnalazioni e l'eventuale documentazione a corredo saranno anonimizzate e conservate, a fini di documentazione, per un periodo di 10 anni.

11. INFORMAZIONI RELATIVE A SEGNALAZIONI ESTERNE E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Le Segnalazioni esterne e la divulgazione pubblica di cui al D.Lgs. 24/2023 non rientrano direttamente nell'ambito di applicazione della presente procedura. Vengono comunque opportunamente fornite a riguardo le seguenti informazioni.

➤ *Segnalazioni esterne*

Il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna ad ANAC, mediante i canali di segnalazione attivati dalla stessa Autorità e resi pubblici sul proprio sito internet istituzionale. Il ricorso alle segnalazioni esterne ad ANAC è ammesso solo al ricorrere di una delle condizioni previste dall'art. 6 del D.Lgs. 24/2023 e, in particolare, quando:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa in materia di whistleblowing;
- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione interna e questa non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, a questa non sarebbe dato efficace seguito oppure quando la Segnalazione possa determinare un rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

➤ *Divulgazione pubblica*

La persona che effettua una divulgazione pubblica – rendendo di pubblico dominio informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone – beneficia della protezione prevista dal per il Segnalante dal D.Lgs. 24/2023, solo se al momento della divulgazione pubblica ricorrere di una delle condizioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. 24/2023 e, in particolare, quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato un'adeguata segnalazione interna alla Società ed ha poi inviato segnalazione esterna anche all'ANAC (ovvero, in casi specifici, ha effettuato direttamente una segnalazione esterna) e non gli è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna ad ANAC possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o

distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

12. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Al fine di favorire la formazione e l'informazione circa la presente procedura, nonché la Piattaforma in uso e il quadro normativo di riferimento vigente, nel tempo la Società prevede l'organizzazione **di percorsi di formazione e informazione in materia.**

13. SISTEMA SANZIONATORIO

Ferme le sanzioni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 24/2023, in ogni caso di accertamento della violazione delle regole contenute nella presente procedura ovvero di violazione dei presidi e delle tutele previsti dalla presente procedura e dalla normativa di riferimento in materia di whistleblowing, come anche richiamati nel predetto art. 21, sono irrogabili le sanzioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro, nel rispetto del principio di gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell'infrazione commessa. Tali sanzioni sono applicabili in coerenza a quanto previsto nel sistema disciplinare, di cui all'art. 6 co. 2 lett. e) D.Lgs. 231/2001, adottato nell'ambito del MOGC di Sidief.

14. RIESAME E AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La Società, in ottica di miglioramento continuo, riesamina periodicamente la presente procedura e procede ad eventuali aggiornamenti necessari alla luce delle modifiche al quadro normativo di riferimento, alle evoluzioni tecnologiche o anche all'esperienza maturata con riferimento al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni.

15. RIFERIMENTI NORMATIVI

❖ Riferimenti esterni

- D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 - Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 ss.mm.ii. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (cd. Legge anticorruzione)
- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 recante “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne. Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”.
- Linee guida Confindustria per la costruzione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (giugno 2021)

❖ *Riferimenti interni*

- Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
- Codice Etico
- Sistema normativo aziendale
- Procure vigenti